



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 7212/PROD.COMM.  
**Rif.** prot. 192 dd. 8 febbraio 2006

**Alleg.**  
**Oggetto:** L.R. 29/2005  
Problematiche interpretative

**Trieste, 27 febbraio 2006**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

All'Associazione Nazionale (...)

Si fa riferimento alla nota citata a margine dell'Associazione in indirizzo, con la quale sono state trasmesse specifiche problematiche interpretative sollevate dal Comune di (...), per evidenziare innanzi tutto che buona parte delle argomentazioni sviluppate dal citato Comune non risultano afferenti a quesiti in senso tecnico, ma investono il merito "politico" delle norme esaminate, compito questo che non rientra fra le attribuzioni della scrivente Direzione; inoltre per quanto riguarda le problematiche di natura urbanistico – edilizia la competenza è della Pianificazione Territoriale. Con riferimento specifico alle questioni tecniche dei quesiti formulati si rappresenta quanto segue.

**Articolo 12, comma 3.** Tale disposizione è da leggersi in coordinato con l'articolo 110, comma 17: ne risulta che il DPR 138/2003 è tuttora applicabile in regime di *prorogatio*.

**Articolo 69, comma 1, lettera d.** I criteri e le condizioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni relativamente agli esercizi di somministrazione sono revisionabili ogni due anni (articoli 68, comma 6, e 69, comma 2), nell'applicazione delle percentuali i risultati vanno comunque arrotondati all'unità superiore per eccesso e nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 69 il rilascio avviene perfino in deroga ai contingenti.

**Articolo 76, comma 1.** In virtù di tale disposizione, per comprovate esigenze di pubblico interesse oppure qualora ne ricorra l'esigenza (formula amplissima a discrezione dell'organo competente), i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 74.

Se la norma viene letta ed interpretata in combinato con quanto prescritto dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, si comprenderà che il potere del Sindaco non è affatto marginale e non riguarda solo le deroghe.

L'articolo 36, comma 3,<sup>1</sup> della Legge 142/1990, riformulato in maniera più incisiva dall'articolo 50, comma 7<sup>2</sup>, del decreto legislativo 267/2000, si riferisce espressamente al potere di coordinamento degli orari da parte del Sindaco.

In particolare la sentenza TAR Calabria 12 giugno 1998, n. 646<sup>3</sup>, esplicita in modo inequivocabile la posizione istituzionale del Sindaco, che si ritrova ad essere in materia titolare di uno specifico potere – dovere, per quanto discrezionale; infatti la disposizione di cui al citato comma 7 dell'articolo 50 espressamente prescrive che il Sindaco “coordina e riorganizza gli orari” (non si dice che il Sindaco “può coordinare e riorganizzare”), assumendo quindi valenza precettiva, sebbene non sanzionabile (si tratta infatti, come dice la giurisprudenza, di un potere – dovere discrezionale attribuito ad un organo politico).

La dottrina intervenuta sul punto<sup>4</sup> in maniera più incisiva ha approfondito che la nuova disciplina di cui al decreto 267/2000 valorizza e chiarisce maggiormente, rispetto alla L. 142/1990, i meccanismi di coordinamento e il ruolo del Sindaco, in quanto <<il compito del Sindaco non è più solo quello di coordinare, ma anche quello di “riorganizzare”. Formula questa che sembra prendere atto dell'inadeguatezza della situazione in atto, sollecitando il Sindaco ad intervenire attivamente allo scopo di dare un nuovo assetto agli orari>>; inoltre <<il coordinamento e la riorganizzazione degli orari operano non più (come *ex lege* 142/1990) nell'ambito della “disciplina regionale”, ma “dei criteri eventualmente indicati dalla regione”>>, i quali <<possono anche non essere indicati ed in ogni caso, al contrario che nel passato, non sono vincolanti per il Sindaco>>.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
- dott. Franco MILAN -

RBr

---

<sup>1</sup> Il comma 3 dell'articolo 36 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*) della L. 142/1990 così recitava: <<3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, **a coordinare** gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.>>

<sup>2</sup> Il comma 7 dell'articolo 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*) del decreto legislativo 267/2000 così recita: <<7. Il sindaco, altresì, **coordina e riorganizza**, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.>>

<sup>3</sup> Si riporta la massima redazionale (TAR 1998, I, 3434): <<In ordine alla disciplina dell'orario dei negozi, i Sindaci hanno un potere - dovere discrezionale che si esercita secondo criteri flessibili determinati, attraverso una valutazione di interessi contrapposti, sia nel rispetto dei principi normativi statali e della salvaguardia delle esigenze dei consumatori, quali la facilitazione della possibilità di approvvigionamento attraverso la previsione di orari elastici dei negozi, e, sia nel rispetto delle direttive regionali espresse **nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni in materia attribuite ai Comuni**>> (TAR Calabria Reggio Calabria, 12 giugno 1998, n. 646 - Soc. Gestione Super Mercati c. Com. Reggio Calabria).

<sup>4</sup> Cfr. *Commenti al TUAL*, ed. Maggioli (coordinamento L. Vandelli) e *Commento al TUAL*, ed. Maggioli, supervisione F. Botta.